

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Roma – Terza Sezione Civile, in persona del dott. Guglielmo Garri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado, iscritta al n°52639 cui è riunita la causa iscritta al n°53732, Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, trattenuta in decisione all'udienza del 22 settembre 2015 e vertente

TRA

DOLDI MAURIZIO, TRENTO LIDIA, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Cavour, n.19, presso lo studio dell'avv.to Federica Paternò, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marcella Pucci e Francesca Laurini in forza di procura in calce all'atto di citazione in opposizione,

GSi GESTIONE SALE IPPICHE S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., BERTACCHI ANNALISA, entrambe elettivamente domiciliate in Roma, via Silvio Pellico, n° 2 presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Crimi, rappresentate e difese dagli avv. ti Claudio Bellotti e Marco Terenghi in forza di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione nel giudizio NRG 53732/13

OPPONENTI**E**

CAVALLERI GIANMARIO, COLELLA ELSA, elettivamente domiciliati in Roma, via Carlo Poma, n°3, presso lo studio degli avv.ti Marco e Silvia Baliva, che li rappresentano e difendono in virtù di procura a margine delle comparse di costituzione e risposta depositate nei giudizi riuniti,

OPPOSTI

AGENZIA SCOMMESSE COMO SNC, di Bertacchi Annalisa & C. in persona del legale rappresentante p.t., GSI GESTIONE SALE IPPICHE S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., BERTACCHI ANNALISA, elettivamente domiciliati in Roma via Silvio Pellico n°2, presso lo studio dell'avv.to Francesca Crimi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Claudio Bellotti, Marco Terenghi e Danilo Passoni giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta a seguito di chiamata in causa nel giudizio NRG 52639/13,

TERZI CHIAMATI

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI: come da verbale di precisazione delle conclusioni in atti.

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Su ricorso per decreto ingiuntivo proposta da Cavalleri Gianmario e Colella Elsa, il Tribunale di Roma ha ingiunto ai Signori Maurizio Doldi, Lidia Trento, Annalisa Bertacchi nonché a GSI Gestione Sale Ippiche S.r.l. (qui di seguito anche GSI o GSI S.r.l.), con decreto n. 011045/13 - Rg.n. 20690/13, dell'11-27/5/2013, notificato il 13/6/2013, il pagamento di € 424.745,26 oltre spese della procedura, liquidate in € 536,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori.

Il provvedimento monitorio si fondava sull'asserito inadempimento al pagamento del prezzo relativo alla cessione dell'intero capitale sociale della società Schiavio Casagrande & C. s.n.c. da parte degli acquirenti, debitori ingiunti. La cessione avveniva con atto pubblico dinanzi al notaio Tacchini di Milano con cui i creditori ingiungenti in sede monitoria cedevano la propria integrale partecipazione a Trento Lidia, Bertacchi Annalisa e GSI Gestione Sale Ippiche S.r.l..

In particolare, i cedenti ottenevano il decreto ingiuntivo sulla scorta di un patto a latere dell'atto pubblico di cessione anzidetto con cui le parti contrattuali pattuivano un diverso prezzo nonché dichiaravano che "Gli acquirenti non



hanno versato alla stipula dell'atto notarile la somma indicata di € 519.645,40.

Le parti convengono che il corrispettivo convenuto, in deroga a quanto indicato nel rogito di trasferimento verrà versato come segue: (...)”.

Le parti pattuivano inoltre che, nel caso di inadempimento al pagamento del prezzo, avrebbero risposto in solido e a prima richiesta i signori Lidia Trento, Annalisa Bertacchi, Maurizio Doldi e la GSI SRL, nonché la società compravenduta.

Avverso detto decreto, con atto di citazione ritualmente notificato, proponevano opposizione i signori Doldi e Trento sostenendo:

- In via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Roma, essendo prevista una clausola compromissoria nell'atto preliminare di compravendita;
- L'assoluta carenza di presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, in particolare per l'assenza del carattere di certezza e di liquidità dell'importo ingiunto;
- Ancora, l'inesigibilità degli importi non essendosi verificata la condizione sospensiva cui era stato assoggettato il pagamento;
- In ogni caso, nella denegata ipotesi di conferma della debenza delle somme, il diritto di regresso nei confronti dei condebitori uniti dal vincolo della solidarietà, per essere dai medesimi tenuti indenni.

Si costituivano in giudizio i Signori Cavalleri e Colella, contestando quanto affermato dagli attori e proponendo, in ogni caso, domanda riconvenzionale nei loro confronti; parimenti, si costituivano i Signori Bertacchi, GSI Gestione Ippiche e Agenzia Scommesse Como, chiedendo, fra l'altro, la riunione della causa con quella dagli stessi promossa avverso il medesimo decreto ingiuntivo opposto e pendente, sempre avanti il Tribunale di Roma sub Rg. n. 53732/13.

Alla prima udienza, tenutasi in data 11/2/2014, il Giudice, su istanza delle parti, assegnava termini ex art 183, VI comma c.p.c..

Depositate le memorie, i due procedimenti venivano riuniti; ritenendo la causa



matura per la decisione, il Giudice fissava udienza al 21/9/2015 per la precisazione delle conclusioni.

Alla anzidetta udienza la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Ritiene preliminarmente il giudicante infondate le eccezioni di arbitrato e incompetenza territoriale formulate dagli opposenti.

In ordine alla eccezione di arbitrato non si può non rilevare come la clausola compromissoria posta a fondamento della formulata eccezione sia contenuta nel preliminare di cessione di quote che poi è stato superato definitivamente dal contratto definitivo che non contiene alcun riferimento alla devoluzione in arbitri relativamente alle controversie nascenti dal contratto di cessione definitivo che ha dato esecuzione all'obbligo di stipula scaturente dal preliminare.

Anche a voler dare rilievo al patto a latere posto a fondamento della domanda monitoria non si può non evidenziare che neppure in tale atto è prevista espressamente una clausola arbitrale.

Riguardo alla competenza territoriale rileva il Tribunale l'infondatezza della eccezione atteso che all'atto della cessione i venditori hanno dichiarato dinanzi al notaio il loro domicilio in Roma. D'altra parte la vendita a titolo definitivo della società avente sede in Lombardia non può non far ritenere che i venditori non avessero più la sede dei propri affari a Como, ma a Roma dove svolgevano la loro attività lavorativa.

Passando al merito ritiene il giudicante che il decreto vada revocato attesa l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in tale sede.

Orbene, non si può non rilevare, come eccepito dagli opposenti Bertacchi Annalisa e GSI S.r.l. e dal chiamato in causa Agenzie Scommesse Como s.n.c. di Bertacchi Annalisa & C., che il prezzo della cessione risulta integralmente corrisposto come dichiarato dalle parti nella formale quietanza di cui all'atto notarile di cessione.



Ad avviso degli anzidetti opposenti i creditori avrebbero dovuto preliminarmente chiedere l'accertamento della simulazione dell'atto notarile e successivamente richiedere la condanna al pagamento di quanto preteso sulla base della controdichiarazione contenuta nell'atto a latere di cui è causa.

Nella comparsa di risposta gli opposti specificano che la dichiarazione contenuta nell'atto a latere è ugualmente confessoria e dimostra la debenza del prezzo ivi pattuito ed in subordine specificano di voler ottenere il pagamento del prezzo pattuito nella controdichiarazione previo accertamento della simulazione relativa relativamente all'atto notarile.

Ritiene, a tal riguardo, il Tribunale che la quietanza contenuta in un atto pubblico può essere ritenuta falsa soltanto in caso di errore di fatto o violenza, e non, invece, nell'ipotesi di simulazione. Infatti, la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento, ed integra quindi, tra le parti, quale confessione stragiudiziale proveniente dal creditore e rivolta al debitore, piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo.

La Suprema Corte a tal proposito ha avuto modo di precisare che “l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) attestato dalla quietanza può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall'art. 2732 cod. civ., perché venga meno l'efficacia della confessione; sicché sono da ritenersi irrilevanti il dolo e la simulazione” (vedi Cass. 22/2/2006, n. 3921).

Inoltre, è priva di fondamento la deduzione degli opposti secondo cui l'atto a latere conterrebbe una confessione uguale e contraria che avrebbe posto nel nulla il valore della quietanza notarile, considerato che la confessione del pagamento risultante dalla quietanza contenuta nell'atto notarile non può perdere il suo valore probante a fronte di una dichiarazione resa successivamente, senza l'intervento del notaio.



Ciò detto ritiene il giudicante di dover revocare il decreto ingiuntivo stante la natura confessoria della quietanza di pagamento del prezzo contenuta nel rogito notarile relativamente al contratto di cessione di quote sociali di cui è causa.

Le spese di lite attesa la particolarità della controversia dai contorni alquanto equivoci vanno integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 11045/2013, emesso dal Tribunale di Roma in data 27/05/13;
- Compensa le spese di lite;

Così deciso a Roma, 1/06/16

il Giudice

Dott. Guglielmo Garri

